



ISTITUTO
STATALE
ISTRUZIONE
SUPERIORE

GIUSTINO
FORTUNATO

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

TURISMO

SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA

CORSI SERALI



UNIONE EUROPEA

*"L'impegno di oggi per
l'attività di domani"*

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. FORTUNATO"-ANGRI

Prot. 0006085 del 07/09/2018

03 (Uscita)

ANGRI 07.09.2018

A: Personale TUTTO

E, p.c. Studenti/Genitori/Sito Web scuola

ANNO SCOLASTICO 2018/19

A V V I S O N.12

Oggetto: Disposizioni generali funzionali ed organizzative dell'Istituzione scolastica-

Si invitano le SS.LL. ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di seguito riportate per consentire il regolare funzionamento dell'Istituzione scolastica e al fine di evitare incresciosi episodi che potrebbero determinare responsabilità penali, civili, disciplinare e contabili.

La nota carenza di organico relativa ai collaboratori scolastici, ed il numero cospicuo di alunni, rendono necessaria l'attuazione di azioni organizzative rigorose, finalizzate a prevenire ogni forma di infortunio, tramite l'esercizio costante, continuativo ed accurato dell'obbligo di vigilanza.

Si intende innanzitutto ribadire a tutto il personale scolastico che il dovere di sorveglianza e di vigilanza sugli alunni è precipuo a qualsiasi altro dovere definito dal CCNL Scuola (Sentenza Corte dei Conti, Sez. I° 24/9/84 n. 172).

Ai fini della vigilanza a tutela dei minori, la scuola provvede alla sorveglianza degli alunni fin dal loro ingresso fino al subentro reale o potenziale dei genitori o da persone da essi delegati.

L'obbligo di vigilanza è un dovere che si esplica, innanzitutto, nel rispetto del proprio orario di lavoro, negli spazi di pertinenza della scuola durante tutte le attività e durante gli spostamenti all'esterno per le iniziative organizzate o autorizzate dalla scuola.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980 e art. 61 della L. 312/80 .

Al Dirigente Scolastico spettano compiti organizzativi e di controllo delle attività del personale nell'ambito generale della gestione delle risorse di cui è responsabile; tali compiti sono finalizzati alla prevenzione dei rischi prevedibili e si esplicano nelle cautele di tipo organizzativo affinché sia garantita la sicurezza degli alunni.

In considerazione quindi dell'età degli alunni, della contrazione del numero dei Collaboratori scolastici e onde evitare di incorrere in spiacevoli conseguenze, si ricorda di attenersi alle seguenti disposizioni:

1. **I docenti devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni per assistere all'entrata degli alunni;**
2. Non è permesso scambiarsi le ore tra colleghi se non dopo autorizzazione del Dirigente scolastico. Gli eventuali cambi devono risultare sempre nell'apposito registro delle sostituzioni;
3. La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se: o risulta essere presente al momento dell'evento (**è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo**); o dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Il personale ATA è obbligato alla vigilanza con sia con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei riguardi degli alunni sia con compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione con i docenti (art.44, comma 1, del CCNL 2006/2009). 2. In casi di particolare necessità è possibile ricorrere ai collaboratori scolastici al fine di assicurare la vigilanza sul minore.

Durante la momentanea forzata assenza del docente, il collaboratore scolastico esercita una pura azione di sorveglianza, limitandosi con la propria presenza a verificare che la scolaresca non determini situazioni di pericolo e ad intervenire, qualora necessario, per evitare danni a persone o a cose;

In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe per causa di forza maggiore, il medesimo docente richiederà immediatamente l'intervento di un collaboratore scolastico che ne assumerà la vigilanza, per il tempo strettamente necessario.

Nei bagni la vigilanza spetta ai collaboratori scolastici compatibilmente con il diritto alla privacy, ed al personale con incarico di assistenza agli alunni diversamente abili per i bisogni a questi collegati;

4. Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti

La sorveglianza nella palestra è affidata al docente di Ed. Fisica grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva, dando il giusto spazio anche agli infortuni lievi che possono sembrare di secondaria importanza.

5. Durante le ore di lezione non è permesso ai docenti allontanarsi dalla propria aula.
6. Non consentire per nessun motivo (fotocopie, telefonate, informazioni, etc.) agli alunni di raggiungere da soli i diversi punti della scuola; è vietato far scendere gli alunni per recuperare materiale o altro portato dai genitori o terzi;
7. Le fotocopie vanno programmate in anticipo ed effettuate nelle ore di buco o fuori dell'orario di servizio;
8. **Durante le ore di lezione, di norma, i docenti non possono ricevere i genitori, solo in caso di colloquio urgente e inderogabile, si affiderà momentaneamente la classe ai collaboratori scolastici del piano, previa autorizzazione del Dirigente scolastico o collaboratore vicario o fiduciario di sede.**

Divieto di Fumo negli ambienti scolastici

Considerata l'estrema importanza della materia finalizzata alla tutela della salute, si intende disciplinare il divieto di fumo in tutti gli ambienti del luogo di lavoro, ai sensi delle seguenti normative: - Legge n. 584 dell' 11 novembre 1975; - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995; - Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001; - Art. 52, comma 20, della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002); - Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003; - Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003; - Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004; - Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005). - ordinanza 26.7.2013 del ministero della salute (G.U. Serie Generale, n. 176 del 29 luglio 2013) - Decreto legge 12.9.2013 n.104 2. La disposizione in cui vige il divieto di fumo è estesa alle aree di pertinenza degli edifici scolastici (comprese le zone esterne) ed a tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nelle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici. 3. Il divieto si applica: ai dipendenti, agli utenti e a chiunque frequenti a qualunque titolo i locali della scuola. 4. Si informa il personale che tale divieto è esteso anche all'utilizzo delle c.d. "sigarette elettroniche" 5. L'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'alt. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005). 6. La misura della sanzione attualmente va da un minimo di 27,50 Euro, fino a un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro, ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Santangelo